



CITTÀ DI TERAMO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 30/07/2021

INDICE

Art. 1 – Finalità del servizio

Art. 2 – Modalità di accesso

Art. 3 – Organizzazione del servizio

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

Art. 5 – Alunni diversamente abili e trasporto specialistico

Art. 6 – Domanda di ammissione

Art. 7 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Art. 8 – Comportamenti degli utenti e delle famiglie

Art. 9 – Uscite didattiche

Art. 10 – Norme finali

ART. 1

(Finalità del servizio)

Il servizio di trasporto scolastico contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che determinano situazioni di disagio per l'utenza e favorendo la frequenza scolastica degli alunni, ai sensi dei principi generali fissati dalla vigente normativa statale e regionale, in particolare dalla Legge regionale nr. 78 del 15/12/1978 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio" e ss.mm.

A questo scopo l'Amministrazione si impegna ad assicurare tale servizio ritenendolo obiettivo fondamentale a tutela dell'infanzia e del complessivo sviluppo socio-culturale della città.

ART. 2

(Modalità di accesso)

Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole primarie.

Gli alunni delle scuole secondarie di I grado utilizzano di regola il servizio di trasporto urbano ovvero i servizi extraurbani; nei casi di zone periferiche particolarmente disagiate o malservite l'Amministrazione può valutare di assicurare il servizio scuolabus, nei limiti dell'organizzazione.

Il servizio viene erogato, su richiesta, agli alunni residenti nel Comune di Teramo iscritti presso la sede scolastica più vicina all'abitazione, purchè questa sia situata ad almeno 1 Km di distanza.

Il servizio potrà essere erogato per distanze inferiori al chilometro solo in caso di accertata pericolosità del percorso (a seguito di apposita relazione del Corpo di Polizia Municipale) e di contestuale assenza di un servizio di trasporto pubblico che garantisca l'osservanza dell'orario scolastico.

L'Ufficio competente si riserva di valutare deroghe alle disposizioni di cui sopra in caso di disponibilità di posti e qualora ciò non influisca negativamente sul servizio.

Fermo restando il principio di precedenza per i residenti, potranno essere ammessi al servizio, dietro pagamento della tariffa massima, anche i residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti.

ART. 3

(Organizzazione del servizio)

Il servizio sarà assicurato dall'Amministrazione mediante appalto a soggetto terzo ovvero tramite altro modo di trasporto, anche in una visione integrata del trasporto pubblico non di linea e nel quadro della programmazione economica e territoriale comunale, secondo la normativa vigente.

In ogni caso verrà assicurata l'assoluta priorità da e per le zone sprovviste di sedi scolastiche.

L'Ufficio competente, nei limiti dell'organizzazione, individua i seguenti indirizzi prioritari:

- evitare un orario di partenza verso le scuole antecedente alle ore 7.00;
- limitare al massimo il tempo di permanenza dei bambini e delle bambine sullo scuolabus;
- salvaguardare il diritto allo studio nei casi di particolare disagio familiare;
- preferire le esigenze degli utenti più piccoli e quelle dei residenti in zone più periferiche e/o particolarmente disagiate e/o malservite, assicurando prioritariamente il trasporto per la scuola dell'obbligo.

Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola (diversi dal modulo "ordinario" o "tempo pieno"), si potranno individuare soluzioni organizzative alternative.

ART. 4

(Modalità di svolgimento del servizio)

In caso di condizioni meteorologiche di particolare eccezionalità (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) ovvero in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, il servizio sarà svolto osservando il principio di precauzione e potranno esserci modifiche rispetto alle normali modalità di erogazione.

L'Ufficio competente provvederà a fornire le informazioni necessarie all'utenza tramite il sito web istituzionale dell'Ente.

L'Ufficio competente, nei limiti dell'organizzazione, individua di seguito le disposizioni da seguire.

Gli autisti e gli assistenti dovranno attenersi:

- a) al prelievo puntuale degli alunni nei punti di raccolta e trasporto presso le scuole, sorveglianza durante il percorso e cura e nelle operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
- b) al prelievo degli alunni presso le scuole di appartenenza e consegna esclusivamente al genitore o a persona autorizzata ovvero, in caso contrario, procedere a mente dell'art. 8.
- c) ad un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni che possa essere di esempio e di complemento del sistema educativo, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi.

ART. 5

(Alunni diversamente abili e trasporto specialistico)

Il trasporto degli alunni diversamente abili sarà erogato con gli scuolabus, in caso di richiesta, qualora il minore - previa presentazione di apposita certificazione - risulti autosufficiente ed affetto da patologia che consenta il trasporto con i mezzi ordinari (certificata L.104, art. 3, comma 1).-

Il servizio di trasporto specialistico è riservato agli alunni residenti nel Comune di Teramo anche in possesso della certificazione attestante la "situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.

Il servizio è gratuito e rivolto ai bambini diversamente abili che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado.

Il servizio specialistico sarà attivo anche per gli alunni disabili delle scuole secondarie di II grado, gratuitamente per l'utenza, in aderenza a quanto previsto dall'art. 5bis della L.R.

78/78 (funzioni di competenza ex provinciale delegate dalla Regione), salvo diversa disposizione legislativa sopravveniente.

ART. 6

(Domanda di ammissione)

Il servizio trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale e soggetto al versamento di tariffa.

Ogni anno l'Ente provvede all'apertura delle iscrizioni con apposito bando pubblico. Il bando contiene informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sugli eventuali criteri selettivi per l'accesso. Le domande di iscrizione vanno trasmesse online per gli utenti residenti nel Comune di Teramo e su appositi moduli cartacei per le istanze di trasporto specialistico.

Le richieste presentate in data successiva alla scadenza del bando ovvero le istanze presentate dagli utenti fuori comune potranno essere prese in considerazione solo se ed in quanto i percorsi stabiliti e gli aspetti organizzativi inerenti le disponibilità di posti e gli orari lo consentiranno.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori, nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino, per i quali dovrà essere allegato copia del documento di identità in corso di validità.

Prima dell'inizio del servizio, l'Ufficio competente provvede a pubblicare gli elenchi degli ammessi presso l'Ufficio competente e sul sito internet del Comune di Teramo, nell'apposita sezione, dandone contestuale comunicazione agli aventi diritto.

L'iscrizione al servizio ha validità annuale: eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio competente in forma scritta. La rinuncia presentata nel corso dell'anno scolastico non dà diritto al rimborso della tariffa già pagata né alla cancellazione dell'eventuale debito maturato, salvo l'ipotesi di mancata attivazione del servizio stesso.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

ART. 7

(Partecipazione degli utenti al costo del servizio)

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale, la cui fruizione è possibile solo mediante richiesta di iscrizione di cui all'articolo 6 che comporta un vincolo contrattuale ed il conseguente pagamento delle tariffe da parte degli utenti o di chi ne fa le veci.

Le tariffe vengono stabilite ogni anno, con apposita deliberazione, dall'Amministrazione Comunale che ha facoltà di modificarle anche in corso d'anno al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario. Le tariffe che verranno poste a carico dell'utenza ed eventuali modalità di dettaglio del servizio e del pagamento saranno fissate tenendo conto della loro commisurazione a fasce di reddito ISEE e prevedendone esenzioni e/o riduzioni. La partecipazione al costo del servizio è basata sul sistema di "prepagato" al quale l'utente dovrà attenersi.

Nel caso di mancato pagamento delle tariffe dovute, l'Amministrazione provvederà ad inoltrare apposito sollecito e, trascorsi 15 giorni dal ricevimento del predetto sollecito, si avvierà la procedura di riscossione coattiva. Agli utenti insolventi, oltre alla sospensione

del servizio, sono addebitate tutte le spese, di ogni tipo, necessarie per il recupero del credito dell'Ente gestore.

L'Amministrazione stabilisce le modalità di esenzione/riduzione della tariffa del servizio trasporto che potranno decorrere solo a seguito della presentazione di apposita richiesta e dell'istruttoria che sarà curata dall'Ufficio competente. Pertanto, gli interessati sono tenuti a presentare le relative istanze, munite della documentazione necessaria.

ART. 8

(Comportamenti degli utenti e delle famiglie)

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento formativo-educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della Comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento. I genitori sono tenuti pertanto ad invitare gli alunni ad un comportamento corretto, rispettoso degli altri e del mezzo pubblico utilizzato.

Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto sono tenuti:

- occupare il posto assegnato evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
- alzarsi solo ad automezzo fermo;
- non disturbare i compagni di viaggio, l'autista e l'assistente;
- usare un linguaggio conveniente;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- mostrare rispetto per il mezzo e le relative attrezzature del mezzo;
- mostrare rispetto verso il personale alla guida e verso l'assistente e, più in generale, rispettare con disciplina le regole impartite;

Autisti ed accompagnatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio competente l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Responsabile del servizio segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di mancanza di disciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

E' preciso dovere dei genitori degli alunni, ovvero dei loro delegati, quello di accompagnare e riprendere i bambini nei luoghi di raccolta concordati agli orari stabiliti.

In caso di assenza, nei punti di raccolta, dei genitori o di persone autorizzate i minori saranno accompagnati presso il locale Comando di Polizia Municipale, con possibilità di sospensione e/o esclusione dal servizio qualora per più di due volte i genitori non prestino la loro collaborazione nei modi sopra indicati.

L'autorizzazione al trasporto effettuato con gli scuolabus potrà essere revocata nei confronti degli utenti che persisteranno con atteggiamenti scorretti o arrecheranno danni a terzi.

In tal caso il versamento già effettuato riferito all'intero anno scolastico non verrà rimborsato.

ART. 9

(Uscite didattiche)

Realizzata la finalità primaria del servizio, il Comune, compatibilmente con i mezzi e nei limiti organizzativi, può prevedere delle uscite didattiche a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado presenti sul territorio comunale, con precedenza per le attività promosse o realizzate dall'Amministrazione all'interno del territorio comunale.

Le richieste da parte degli Istituti Comprensivi devono essere inoltrate in tempo utile per consentire agli Uffici competenti, compatibilmente con le risorse economiche all'uopo finalizzate, di programmare e coordinare le uscite didattiche con il regolare svolgimento del Servizio Trasporto Alunni.

ART. 10

(Norme finali)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.